

LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO IN MATERIA DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI: ATTIVITA' ISTITUZIONALE DECISIVA PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DEI TITOLI VII E VII-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94

Celsino Govoni (1), Claudia Cassinelli (2)

- (1) Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena
Gruppo agenti chimici, cancerogeni e mutageni - Regione Emilia-Romagna
(2) Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Centro - Regione Toscana

PREMESSA

L'emanazione dei decreti legislativi 25 febbraio 2000, n.66 (D.Lgs. 66/00) e 2 febbraio 2002, n.25 (D.Lgs.25/02) che hanno fatto seguire rispettivamente i fondamentali aggiornamenti del Titolo VII D.Lgs.626/94 e l'istituzione del Titolo VII-bis D.Lgs.626/94 mettono nelle condizioni ideali le Regioni e le Province autonome e di conseguenza le Aziende USL ad adoperarsi per l'adozione di indirizzi, strumenti e modalità comportamentali coordinate al fine dell'esecuzione di azioni di vigilanza e controllo sull'applicazione di tutta la materia della prevenzione e della protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e per la sicurezza derivanti dalle attività lavorative in cui vi è presenza di agenti chimici pericolosi. [1, 2,]

Le definizioni di agenti cancerogeni, mutageni e di tutti gli altri agenti chimici pericolosi diversamente classificati rispetto alla pericolosità ambientale, richiama modalità uniformi di gestione del rischio chimico nei luoghi di lavoro, siano essi sostanze, preparati o processi, nel momento in cui si possa individuare la presenza di almeno una sostanza classificata pericolosa secondo i criteri europei di classificazione di pericolosità per la salute e per la sicurezza e di una possibile esposizione professionale, anche di un solo lavoratore subordinato o ad essi equiparato, ad almeno una sostanza pericolosa presente in qualsiasi tipo di matrice presente nel luogo di lavoro.

Produrre linee guida operative per effettuare in maniera uniforme e con gli stessi criteri la vigilanza ed il controllo in merito all'applicazione della Normativa riguardante il rischio chimico ha l'obiettivo di fornire un indirizzo e strumenti di riferimento per l'esecuzione di azioni ad uso prevalente degli operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle Aziende USL. [3, 4]

Tuttavia tali procedure possono essere molto utili anche alle imprese ed ai lavoratori, in quanto seguire con rigorosa circospezione l'applicazione delle modalità di vigilanza e di conseguenza rispondere alle esigenze dell'Organo di Controllo significa di fatto applicare i Titoli VII e VII-bis D.Lgs. 626/94 in maniera corretta. [5]

L'IMPORTANZA DELLA VIGILANZA E DEL CONTROLLO IN MATERIA DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

La legislazione nazionale attualmente vigente in materia di immissione sul mercato e commercializzazione di sostanze e preparati pericolosi così come sono anche definiti all'art.72-ter comma 1., lett.b) punti 1) e 2) D.Lgs.626/94, frutto del recepimento di numerose direttive comunitarie, richiede alle strutture sanitarie territoriali l'attivazione di specifici interventi di vigilanza sul rispetto delle norme da parte dei responsabili dell'immissione sul mercato (fabbricanti, distributori e ed importatori) di sostanze e preparati pericolosi, come richiamato anche dalla Circolare n.13 del 12 settembre 2000 del Ministero della Sanità e dalla Circolare 7 gennaio 2004 del Ministero della Salute, per assicurare la tutela della salute e della sicurezza sia della popolazione generale sia, nella fattispecie, degli utilizzatori professionali, tramite una corretta informazione sui rischi da esposizione a sostanze e preparati pericolosi. [6, 7]

Dopo approfondite riflessioni effettuate in sede di Coordinamento Tecnico della Prevenzione nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, degli uffici competenti del Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV) e del Ministero del Lavoro, si ritiene indispensabile nell'immediato un'adeguata vigilanza e controllo dell'immissione sul mercato delle sostanze e dei preparati pericolosi. Quest'attività fornirà la possibilità di avere nei luoghi di lavoro sostanze e preparati chimici corredati delle necessarie informazioni sulle loro eventuali proprietà pericolose e di conseguenza i datori di lavoro potranno effettuare corrette valutazioni del rischio chimico negli ambienti di lavoro.

Conoscere le proprietà pericolose degli agenti chimici individuati e le informazioni corrette sulla salute e sicurezza contenute nella relativa scheda informativa in materia di sicurezza (SDS), rappresenta la base per effettuare una corretta valutazione del rischio per la salute e la sicurezza degli agenti chimici pericolosi presenti nei luoghi di lavoro.[5]

LA SCHEDA DI SICUREZZA DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

L'esperienza dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle Aziende USL ha da sempre evidenziato una bassa accuratezza delle informazioni che compongono le voci obbligatorie che costituiscono la SDS.

Dai risultati di una valutazione effettuata a livello europeo (Paesi Bassi, Regno Unito, Italia, ecc...) di qualità dei dati relativi alle 16 voci obbligatorie che compongono le schede di sicurezza si evidenzia che mediamente il 61% sono carenti ed inaccurate.[8]

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.252 del 26 ottobre 2002 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute 7 settembre 2002 che ha recepito la direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.[9]

Le voci obbligatorie della SDS riaggornate dal D.M. 7/9/2002 al fine della corretta compilazione della scheda informativa in materia di sicurezza sono descritte in Tabella 1.

Tabella 1: Le sedici voci obbligatorie della scheda di sicurezza ai sensi del D.M.7/9/2002

	VOCI OBBLIGATORIE (D.M. 7 settembre 2002) Scheda Informativa in materia di sicurezza
1.	Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa
2.	Composizione/informazione sugli ingredienti
3.	Identificazione dei pericoli
4.	Interventi di primo soccorso
5.	Misure antincendio
6.	Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
7.	Manipolazione ed immagazzinamento
8.	Protezione personale/controllo dell'esposizione
9.	Proprietà fisiche e chimiche
10.	Stabilità e reattività
11.	Informazioni tossicologiche
12.	Informazioni ecologiche
13.	Osservazioni sullo smaltimento
14.	Informazioni sul trasporto
15.	Informazioni sulla normativa
16.	Altre informazioni

Una delle novità apportate dal D.M.7/9/2002 [9] e dal D.Lgs.65/2003 [10] prevede che, su richiesta dell'utilizzatore professionale¹ (UP), il responsabile dell'immissione sul mercato dei preparati pericolosi (RIMPP)² od il fornitore³ debbano fornire una SDS, contenenti informazioni adeguate in materia di salute, sicurezza e ambiente, anche per i preparati chimici non classificati come pericolosi,

¹ Per utilizzatore professionale si intende il datore di lavoro così definito all'art.2 lett.b) D.Lgs.626/94 e successive modificazioni.[7]

² RIMPP è il responsabile dell'immissione sul mercato dei preparati pericolosi. Invece per RIMSPP si intende il fabbricante, l'importatore o il distributore delle sostanze e dei preparati pericolosi. [7]

³ Il D.Lgs.185/99 individua la figura del fornitore che può essere considerato anche lui, in talune fattispecie, come responsabile dell'immissione sul mercato. Il Fornitore è la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale ai sensi della Normativa sulla vendita a distanza di cui al D.Lgs.22/05/1999, n.185. Con questa Normativa viene introdotto il concetto che il fornitore deve sempre informare l'acquirente dei pericoli. La pubblicità di un preparato pericoloso deve contenere, se venduto su catalogo o via internet una menzione dei pericoli indicati nell'etichettatura di pericolo.[10]

ma contenenti in concentrazione individuale uguale o maggiore all'1% peso/peso (per i preparati non gassosi) e uguale o maggiore allo 0,2% peso/peso (per i preparati gassosi), almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente o una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione comunitari sul luogo di lavoro.

Nulla è stato mutato rispetto all'obbligo di fornire gratuitamente all'utilizzatore professionale la SDS, redatta in lingua italiana, di ogni sostanza o preparato in occasione o anteriormente alla prima fornitura.

Alla luce della nuova Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza da agenti chimici pericolosi impiegati nei luoghi di lavoro, ne discende il concetto che anche i prodotti chimici non pericolosi, che contengano e possano liberare sostanze pericolose per l'uomo durante l'uso, debbano comunque essere in possesso di una SDS, che in questo caso sarà inviata, su richiesta, all'UP per consentirgli di adottare tutte le misure per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi dei Titoli VII e VII-bis D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, nonché per la protezione dell'ambiente.

In particolare, la SDS deve permettere all'UP di determinare la presenza sul luogo di lavoro di qualsiasi agente chimico pericoloso e di valutare l'eventuale rischio, per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che deriva dal suo impiego.

Con l'entrata in vigore del D.M. 7 settembre 2002, la scheda informativa in materia di sicurezza deve essere obbligatoriamente preparata da un **tecnico competente** che deve tenere conto delle esigenze specifiche degli utilizzatori, nella misura in cui sono conosciute e deve indicare gli usi previsti o raccomandati del prodotto chimico fornito. Il RIMSPP deve garantire che il proprio personale competente abbia ricevuto l'opportuna formazione professionale, compresi eventualmente corsi di aggiornamento.

In alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda i preparati non classificati come pericolosi e a causa della vasta gamma di proprietà chimiche, chimico-fisiche e tossicologiche delle sostanze che li compongono, potrebbero essere necessarie delle informazioni addizionali, da fornire obbligatoriamente al datore di lavoro ai sensi dell'art.72-quater comma 4. D.Lgs.626/94. Qualora in altri casi risultasse che le informazioni su tali proprietà fossero prive di significato o tecnicamente impossibili da fornire, le ragioni dovranno essere chiaramente esplicitate dal RIMSPP. Le informazioni devono essere fornite per ogni singola proprietà pericolosa. Se si afferma che un determinato rischio non è pertinente, è necessario differenziare chiaramente fra i casi in cui il compilatore non dispone di informazioni e quelli in cui sono disponibili risultati negativi di test effettuati. Sulla prima pagina della SDS è obbligatorio si indichi la data di compilazione e quando la SDS viene revisionata le modifiche devono essere chiaramente segnalate all'utilizzatore professionale.

In ogni caso le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici soggetti alla compilazione obbligatoria, hanno la necessità di essere redatte in maniera uniforme, con chiarezza delle informazioni e dei dati che vi vengono riportati e soprattutto con completezza delle informazioni.

Approntare un'adeguata vigilanza e controllo in materia di sostanze e preparati pericolosi significa quindi anche garantire informazioni corrette in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, permettere al datore di lavoro di effettuare corrette valutazioni del rischio chimico, procedere correttamente alla valutazione dell'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi e compiere scelte corrette in relazione alle misure di prevenzione e protezione da adottare fra quelle più opportune ed efficienti.

STRATEGIE DELLA VIGILANZA E DEL CONTROLLO IN MATERIA DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

L'azione di vigilanza e controllo su classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi, va attualmente ricondotta a due riferimenti normativi specifici:

- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n.52 (D.Lgs.52/97) [11] e successive modificazioni ed integrazioni, che regola la materia delle sostanze pericolose, e
- Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n.65 (D.Lgs.65/03) [10] e successive modificazioni ed integrazioni, che regola la materia dei preparati pericolosi.

A partire dal 30 luglio 2004 i prodotti fitosanitari e i biocidi, sono entrati a tutti gli effetti nel campo d'applicazione dei preparati pericolosi, fatte salve le disposizioni dei DD.LLgs. 17/03/1995, n.194 e 25/02/2000, n.174.

Le disposizioni legislative attualmente in vigore in merito ai controlli su sostanze e preparati, prevedono che il personale addetto alla vigilanza possa, in qualunque momento:

- procedere ad ispezioni presso luoghi di produzione, deposito e vendita,
- richiedere dati, informazioni e documenti,
- prelevare campioni da sottoporre ad analisi presso i laboratori di propria competenza.

I soggetti coinvolti nella vigilanza: sono prevalentemente individuabili nei servizi dei Dipartimenti di Prevenzione e/o Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Locali, per garantire la tutela della salute sia della popolazione generale che degli utilizzatori professionali, da esposizioni a sostanze o preparati non correttamente etichettati, imballati e/o classificati.

I luoghi in cui è possibile esercitare le azioni di vigilanza e di controllo sulle sostanze e i preparati pericolosi sono:

- Luoghi di fabbricazione.
- Depositi.
- Rivendite.
- Luoghi di lavoro.

A tale proposito, l'Autorità di controllo deve innanzitutto conoscere le imprese, aventi sede nel proprio territorio, che producono (fabbricanti) sostanze o preparati pericolosi, le aziende responsabili dell'immissione sul mercato europeo di sostanze e/o preparati pericolosi (importatori/fornitori), le attività svolte in rappresentanza dei fabbricanti, dove vi sono depositi per la distribuzione all'ingrosso nel territorio nazionale (distributori/fornitori) e le rivendite (rivenditori) al pubblico di sostanze/preparati pericolosi.

RILEVANZA DELLA VIGILANZA PER LA TUTELA DEGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI

Il controllo all'interno dei luoghi di lavoro prevede quale fase conoscitiva preliminare l'acquisizione di informazioni circa le sostanze ed i preparati coinvolti nel ciclo produttivo aziendale, relativamente all'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi. In quest'ambito si colloca, in via preliminare, il controllo in merito alla corretta classificazione, imballaggio ed etichettatura dei prodotti chimici di uso professionale (solventi, vernici, pitture, fluidi lubrificanti, ecc...).

In questa fase risulta particolarmente rilevante la verifica della qualità dei dati delle schede informative in materia di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Il Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94 dispone che l'utilizzatore professionale (datore di lavoro) nell'ambito della valutazione dei rischi, debba determinare, preliminarmente, l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e debba valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione, in particolare, le loro proprietà pericolose, le informazioni sulla salute e sulla sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta secondo la Normativa vigente in materia, il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi, i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici che devono sempre essere inseriti in scheda di sicurezza, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare e se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Pertanto si ribadisce il concetto che ai sensi degli articoli 72-quater comma 4. e 72-octies comma 4. del D.Lgs.626/94, fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.65 e successive modifiche, il fornitore o il produttore cioè il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi forniti o prodotti è sempre tenuto obbligatoriamente a fornire all'utilizzatore professionale, altresì definito come datore di lavoro o acquirente, tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio e per la completa informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori.

Nella fase di vigilanza e di controllo cioè nella fase di assunzione di dati inerenti all'immissione sul mercato (dati identificativi del fabbricante, importatore, distributore, rivenditore al dettaglio) ed all'etichettatura e scheda di sicurezza dei prodotti chimici, la strategia d'intervento potrà essere ricondotta sia a criteri generali

di gravità e frequenza che alla possibilità di fornire un contributo alla corretta valutazione dei rischi all'interno delle aziende, al fine di un miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sarà quindi opportuno rispettare criteri di priorità prestabiliti rivolgendo l'attenzione a prodotti chimici che principalmente abbiano:

- una pericolosità elevata;
- un impiego in quantitativi rilevanti, anche da altri utilizzatori del territorio;
- un impiego in lavorazioni molto frequenti e molto presenti nel territorio;
- una probabile presenza di sostanze pericolose non dichiarate, che potrebbe comportare la scorretta valutazione del rischio chimico da parte dell'utilizzatore professionale ("datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 626/94);
- una etichettatura di pericolo con evidenti infrazioni di carattere formale, che si riflettono spesso su errori di classificazione sostanziali, con conseguente carenza di informazione per il lavoratore (che in realtà è il vero utilizzatore!);
- sostanze potenzialmente pericolose per la salute dei lavoratori che non siano ancora classificate pericolose o lo siano in via provvisoria o siano autoclassificate;
- una scheda informativa in materia di sicurezza inaccurata e carente.

L'attività di controllo in Regione Emilia-Romagna: il caso modenese

A partire dall'entrata in vigore delle nuove Normative quadro in materia di sostanze e preparati pericolosi (D.Lgs.52/97 e D.Lgs.285/98) nell'ambito di specifici piani mirati di prevenzione svolti nel territorio dell'Azienda USL di Modena sono stati compiuti particolari indagini atte a verificare e a valutare la qualità dei dati presenti nella Scheda di Sicurezza (SDS) di sostanze e preparati pericolosi impiegati negli ambienti di lavoro.

A tutt'oggi, anche dopo l'emanazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n.65 (D.Lgs.65/03) e la sua ultima modificazione con Decreto Legislativo 28 luglio 2004, n.260 (D.Lgs.260/04), [12] sono state approntate 396 verifiche, in maniera mirata, di SDS di prodotti chimici presenti negli ambienti di lavoro; delle 396 SDS valutate, 240 erano relative a preparati pericolosi fabbricati in otto regioni italiane compresa, ovviamente, la Regione Emilia-Romagna.

In otto anni di controlli e di vigilanze predisposte nei luoghi di lavoro del territorio modenese e per quanto riguarda esclusivamente i preparati pericolosi, i risultati dell'indagine hanno confermato le conclusioni sconcertanti degli anni precedenti, tuttavia con un tendenziale leggero miglioramento. Le valutazioni di pericolosità dei preparati analizzati chimicamente e la qualità dei dati e delle informazioni presenti hanno evidenziato che ben 166 SDS (69 %), per diverse motivazioni più o meno rilevanti sono risultate inadeguate alle note esplicative della guida alla redazione delle SDS del D.M. 4 aprile 1997, in vigore fino al 26 novembre del 2002 e, dopo la sua abrogazione, all'Allegato del D.M. 7 settembre 2002. [13]

Le carenze e le inaccuratezze individuate nella stesura delle SDS presenti nei luoghi di lavoro, sia in riferimento al D.M. 4 aprile 1997 che al D.M. 7 settembre 2002, sono state correlate principalmente alle informazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di protezione dell'ambiente, guarda caso e significativamente sempre per le stesse voci obbligatorie della SDS: n.2, n.3, n.7, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12 e n.15. Ciò denota chiaramente l'incapacità dei compilatori delle SDS di fornire quelle particolari informazioni tecnico-specialistiche.

La collaborazione e la fiducia instaurata dall'Azienda USL di Modena con le imprese utilizzatrici, attivata in sede di verifica dell'applicazione della Normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.626/94 e succ.mod.) e finalizzata alla conoscenza del pericolo dei prodotti chimici impiegati, ha sempre fornito risultati positivi. Inoltre alcuni degli stessi produttori coinvolti nell'attività di controllo ha più volte dichiarato esplicitamente che tale attività li sprona a garantire, con più attenzione, la qualità e la purezza dei prodotti chimici immessi nel territorio modenese.[14, 15]

I DIVERSI LIVELLI DI APPROFONDIMENTO DELLA VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le modalità per effettuare la vigilanza ed il controllo sull'applicazione dei Titoli VII e VII-bis D.Lgs.626/94 possono essere strutturate su tre diversi livelli di approfondimento, che identificano tre livelli di intensità di controllo:

- **Un primo livello** basato sulla verifica dei principali adempimenti a cui i datori di lavoro devono attenersi per applicare il disposto del decreto del Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94.
Questo livello esamina l'applicazione **formale** di quanto previsto dal decreto, senza entrare nelle modalità tecniche e gestionali con cui vengono realizzate le misure di tutela.
- **Il secondo livello** è basato sull'analisi del documento di valutazione dei rischi, dell'autocertificazione, ex articolo 4 comma 1.D.Lgs.626/94, nonché di altri strumenti di gestione dell'azienda utili per la verifica.
Questo livello esamina le modalità e i risultati della valutazione dei rischi e della predisposizione delle misure di prevenzione e protezione, entrando nello specifico attraverso l'analisi **documentale** dei contenuti tecnici e dei parametri di riferimento utilizzati.
- **Il terzo livello** individua un percorso utile ad una strategia di controllo che si pone come obiettivo la verifica dei risultati della valutazione dei rischi e la verifica dell'idoneità (o dei margini di miglioramento) delle misure di prevenzione e protezione.
Questo livello richiede, da parte dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, di eseguire valutazioni del rischio con misurazioni, valutazioni di efficienza delle misure di prevenzione e protezione adottate con verifica della loro coerenza, entrando **nel merito** del processo di prevenzione messo in atto dall'azienda. [16]

I tre livelli così definiti possono essere utilizzati secondo varie modalità gestionali che tengano conto delle risorse impiegate, della complessità tecnica necessaria, nonché degli obiettivi individuati nei piani di lavoro.

Nell'ottica della vigilanza in materia di sostanze e preparati pericolosi da svolgere nei luoghi di lavoro, in riferimento all'insieme delle capacità e abilità professionali necessarie, si possono individuare competenze di base necessarie per svolgere adeguatamente la suddetta vigilanza:

- conoscenza del dettato legislativo in materia di sostanze e preparati pericolosi;
- conoscenza dei criteri per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi;
- conoscenza della guida alla redazione della SDS;
- conoscenza delle procedure per eseguire correttamente i prelievi delle sostanze e dei preparati pericolosi, garantendo sempre la difesa del RIMSPP.

Risultano poi necessarie delle conoscenze approfondite che possono essere fornite solo da esperti sulla:

- conoscenza delle sostanze impiegate nella formulazione dei preparati;
- conoscenza dei processi di sintesi delle singole sostanze;
- conoscenza delle possibili impurezze presenti nelle sostanze che compongono i preparati;
- capacità d'individuare le sostanze non dichiarate e presenti in taluni preparati.

Le dotazioni richieste che garantiscono l'attività di controllo e di vigilanza in materia di sostanze e preparati riguardano:

1. la dotazione di strumentazione e materiale sempre pulito per effettuare il prelievo;
2. la dotazione di locali in grado di accogliere le aliquote di prodotti chimici prelevate;
3. un laboratorio ufficiale di riferimento per l'analisi delle sostanze e dei preparati prelevati.

PROPOSTE OPERATIVE CONCLUSIVE

Nei luoghi di lavoro possono essere svolte indagini atte a verificare e valutare la classificazione, l'imballaggio, l'etichettatura di pericolo, la pericolosità dei prodotti chimici impiegati nei cicli produttivi, ma anche la qualità dei dati presenti nelle rispettive SDS.

In diverse situazioni è necessario effettuare controlli ufficiali, con relativi prelievi fiscali e analisi chimiche, atti a verificare se la composizione dei prodotti chimici descritta in SDS e rappresentata in etichettatura di pericolo corrisponda veramente alla composizione reale.

La verifica della conformità di una SDS, di una classificazione o di un'etichettatura di pericolo dovrebbe sempre passare attraverso un controllo analitico ufficiale delle sostanze o dei preparati presenti negli ambienti di lavoro. Ogni altro tipo di controllo formale è ovviamente sempre da prendere in considerazione, ma non fornirà mai conclusioni complete e risposte precise nei confronti del RIMSPP, dell'utilizzatore professionale e delle Autorità coinvolte nel processo di controllo e di vigilanza (Autorità Competente e Giudiziaria). [17]

Vi è inoltre da tenere sempre in debito conto che l'Autorità di controllo abbia la necessità, per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, di approfondire in via amministrativa le proprie conoscenze sulla conformità dell'immissione sul mercato di un prodotto chimico.

A tal riguardo tramite richieste di notizie ed informazioni rivolte al RIMSPP e predisposte ai sensi delle LL.628/61 e 833/78 e succ. mod., e dei DD.LLgs. 52/97 e 65/03 (art.7), si potranno richiedere:

- ☞ i dati sulla composizione di un preparato o sulle impurezze presenti nelle sostanze;
- ☞ i dati impiegati per la classificazione e l'etichettatura di una sostanza o di un preparato;
- ☞ qualsiasi informazione utile concernente le condizioni d'imballaggio;
- ☞ i dati utilizzati per la predisposizione della SDS;
- ☞ altre informazioni utili per l'identità delle sostanze presenti in un preparato o delle impurezze presenti in una sostanza.

Nei verbali di prelevamento delle sostanze e dei preparati chimici devono essere indicate le procedure adottate nel campionamento, le relative motivazioni che hanno portato al prelievo, a garanzia della difesa del RIMSPP che viene coinvolto, ma vi deve anche essere una chiara identificazione del prodotto chimico che viene prelevato, le circostanze del prelievo, come anche i riferimenti precisi del personale che effettua il prelievo e del laboratorio ufficiale che effettuerà il controllo analitico.

Attualmente per le inadempienze alle norme in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi è prevista una procedura sanzionatoria di natura penale con informativa all'Autorità Giudiziaria nelle modalità stabilite dal codice di procedura penale.

Mentre per le inadempienze in materia di **notifica** ed **informazioni** all'Autorità Competente (Unità di Notifica e Archivio preparati pericolosi) presso l'Istituto Superiore di Sanità ed in materia di **compilazione delle SDS** delle sostanze e dei preparati, le procedure sanzionatorie sono di carattere amministrativo pecuniario e le Autorità Competenti possono essere soggetti diversi in funzione della Regione dove si eleva la contravvenzione (Presidente della Giunta Regionale, Sindaco, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, ecc...).

BIBLIOGRAFIA

- [1] DECRETO LEGISLATIVO 25/02/2000, N.66. Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, pubbl. su G.U.R.I. n.70 del 24/03/2000.
- [2] DECRETO LEGISLATIVO 02/02/2002, N.25. Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, pubbl. su S.O. N.40/L alla G.U. n.57 del 8/03/2002.
- [3] COORDINAMENTO TECNICO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, "Aggiornamento 2002 alle Linee Guida sull'applicazione del Titolo VII del D.Lgs. 626/94 – Protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni", in GOVONI C., MONTERASTELLI G., SPAGNOLI G., Prevenzione e Protezione da agenti chimici pericolosi, Atti del Convegno Nazionale RisCh'2002, Modena, 27 settembre 2002, 595-705, 2002.
- [4] COORDINAMENTO TECNICO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, "Linee Guida sull'applicazione del Titolo VII-bis decreto legislativo 626/94 in relazione al decreto legislativo 25/2002 "Protezione da agenti chimici", in GOVONI C., MONTERASTELLI G., SPAGNOLI G., Prevenzione e Protezione da agenti chimici pericolosi, Atti del Convegno Nazionale RisCh'2002, Modena, 27 settembre 2002, 557-593, 2002.
- [5] GOVONI C., Le novità in materia di vigilanza e di controllo sull'applicazione dei Titoli VII e VII-bis del Decreto Legislativo 626/94 e dei Decreti legislativi 52/97 e 65/03 e successive modificazioni, in GOVONI C., SPAGNOLI G., Agenti Cancerogeni, Mutageni e Chimici Pericolosi, Atti del Convegno Nazionale RisCh'2004, Modena, 15 ottobre 2004, 327-336, 2004.
- [6] CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA' 12 settembre 2000, n.13, Attività di vigilanza nel settore delle sostanze chimiche pericolose e dei relativi preparati. Cooperazione tra amministrazione centrale e autorità locali, pubbl. su G.U.R.I. n. 229 del 30/09/2000.
- [7] CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 07/01/2004, Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n.65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, pubbl. su G.U.R.I. n.70 del 24/03/2004.
- [8] BINETTI R., MARCELLO I., La redazione della scheda informativa in materia

di sicurezza: la nuova Direttiva europea e il problema della qualità dei dati, in GOVONI C., Prodotti chimici e tecnologie alternative all'impiego delle sostanze pericolose, Atti del Convegno Nazionale RisCh'Alt, Modena, 22 settembre 2000, 75-93, 2000.

- [9] DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 07/9/2002, "Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi sul mercato", pubbl. su G.U.R.I. n.252 del 26/10/2002.
- [10] DECRETO LEGISLATIVO 14/03/2003, N.65, Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi, pubbl. su S.O.N.61/L alla G.U.R.I. n.87 del 14/04/2003.
- [11] DECRETO LEGISLATIVO 03/02/1997, N.52, Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, pubbl. su S.O. N.53/L alla G.U.R.I. n.58 del 11/3/97.
- [12] DECRETO LEGISLATIVO 28/07/2004, N.260, Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi, pubbl. su S.O.N.163/L alla G.U.R.I. n.260 del 05/11/2004.
- [13] GOVONI C., DE PASQUALE F., GAIANI W., "L'attività di vigilanza, controllo e valutazione di pericolosità dei prodotti chimici in provincia di Modena", in GOVONI C., LAZZARETTI G., MAZZALI P., Le sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente, Atti del Convegno Nazionale RisCh'SP, Modena, 18 settembre 1998, 95-109, 1998.
- [14] GOVONI C., La verifica e la valutazione della qualità dei dati di schede informative in materia di sicurezza presenti nei luoghi di lavoro, in GOVONI C., Prodotti chimici e tecnologie alternative all'impiego delle sostanze pericolose, Atti del Convegno Nazionale RisCh'Alt, Modena, 22 settembre 2000, 151-166, 2000.
- [15] GOVONI C., DE PASQUALE F., GUERRIERI M., SANTOMASSIMO M., TARANTINO M., VITALI G., "Redazione della scheda informativa in materia di sicurezza: il miglioramento dei dati sulla prevenzione e protezione da agenti chimici pericolosi", in GOVONI C., MONTERASTELLI G., SPAGNOLI G., Prevenzione e Protezione da agenti chimici pericolosi, Atti del Convegno Nazionale RisCh'2002, Modena, 27 settembre 2002, 531-548, 2002.
- [16] ALBONETTI A., ARCARI C., BOSI A., DI STEFANO S., FERDENZI P., FERRARI M., GANZI A., GOVONI C., MARCHESINI B., MIGLIORINI M., PASSERA G., VENERI L., "Linee guida operative ad uso degli SPSAL per la vigilanza e il controllo sull'applicazione del Titolo VII-bis del D.Lgs. 626/94 "Protezione da agenti chimici", in GOVONI C., MONTERASTELLI G.,

SPAGNOLI G., VERDEL U., La valutazione del rischio e dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi, Atti del Convegno Nazionale RisCh'2003, , Modena, 17 ottobre 2003, 137-162, 2003.

- [17] GOVONI C., Procedure per il controllo, la vigilanza e la valutazione di pericolosità dei preparati chimici, in BALLABENI E. GOVONI C., LAZZARETTI G., Etichettatura e schede di sicurezza dei preparati pericolosi, Atti del Seminario Nazionale, Modena, 9 ottobre 1992, 39-87, 1992.